
INDICE

Chimec S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

PARTE SPECIALE “G”

I REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. – I reati contro l'industria e il commercio: profili generali

2. - Reati di cui all'art. 25-*bis* 1 D. Lgs. n. 231/2001

- 2.1. - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- 2.2. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)
- 2.3. - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- 2.4. - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- 2.5. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- 2.6. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.)
- 2.7. - Trattamento sanzionatorio a carico della Società in caso di realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 25-*bis* 1 del Decreto

3. – Aree a rischio

4. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

1. – I reati contro l'industria e il commercio: profili generali

I reati oggetto della presente Parte Speciale hanno tutti natura delittuosa. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, dunque, le condotte incriminate saranno punibili esclusivamente a titolo di dolo.

2. - Reati di cui all'art. 25-bis 1 D. Lgs. n. 231/2001

2.1. - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La norma punisce se il fatto non costituisce più grave reato *“chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio”*.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il normale esercizio dell'attività industriale e commerciale e, allo stesso modo delle altre fattispecie della presente Parte Speciale, l'interesse nazionale all'ordine economico.

La condotta penalmente sanzionata è integrata quando il libero svolgimento dell'attività economica venga, anche solo potenzialmente, messo a repentaglio dalla violenza o dalla minaccia o dagli atti fraudolenti posti in essere.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il delitto in oggetto ha natura dolosa. Occorre, altresì, precisare che alla coscienza di commettere il reato, dovrà sussistere in capo all'agente anche la volontà di perseguire e realizzare lo scopo (dolo specifico) di turbare o impedire un'industria o un commercio, ovvero di attentare alla libera iniziativa economica.

2.2. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

151

È punito chiunque *“nell'esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia”*.

La sanzione è aumentata nell'ipotesi in cui gli atti di concorrenza riguardino un'attività finanziata, anche solo in parte e in qualsiasi modo, dallo Stato o da altri enti pubblici.

La condotta penalmente sanzionata si riferisce alla commissione di atti di concorrenza illecita, mediante violenza o minaccia, ad opera di taluno che svolga attività d'impresa.

Sotto quest'ultimo profilo, il delitto in esame assume la natura di reato proprio, quindi la commissione dello stesso presuppone che l'agente sia un soggetto c.d. “qualificato”, ovvero eserciti - anche solo di fatto - attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Per “atto di concorrenza illecita” deve intendersi qualsiasi condotta idonea a limitare la libera autodeterminazione della vittima nell'esercizio della propria attività economica. In questo senso, si parla di atti diretti a scoraggiare l'altrui concorrenza.

Infine, anche in relazione a tale ipotesi delittuosa, è richiesto che l'agente sia consapevole di tutti gli elementi del fatto e voglia indirizzare la propria condotta illecita verso lo scopo (dolo specifico) di eliminare o scoraggiare l'altrui concorrenza.

2.3. - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma sanziona chiunque *“ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale”*.

La pena è aumentata se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

Integra il delitto in esame la messa in circolazione sul mercato interno o internazionale, tramite vendita o qualsiasi altro atto, di prodotti industriali i cui segni distintivi siano stati contraffatti.

Si tratta di un reato di danno. Il reato si perfeziona quando, a seguito dell’alterazione del marchio o altra etichetta, il bene è immesso nel mercato cagionando, conseguentemente, un danno nei confronti all’industria nazionale.

2.4. - Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

È punito chiunque *“nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita”*.

152

La pena è aggravata se si tratta di oggetti preziosi.

Il bene tutelato dalla fattispecie è, anche in questo caso, il sistema economico nazionale (rispetto al turbamento agli scambi che deriverebbe dal fatto incriminato). Ciò differenzia questo reato da quelli contro il patrimonio (*in primis*, dalla truffa).

In linea generale, è punita la condotta consistente nel consegnare un bene diverso da quello pattuito o dichiarato.

Sotto il profilo del soggetto attivo, risponderà del reato predetto non solo il titolare dell’impresa commerciale, ma chiunque agisca in nome e per conto della stessa (collaboratori, dipendenti, mandatarî, ecc.).

Affinché il delitto si perfezioni, è sufficiente la consegna del bene pattuito con altro differente, a nulla rilevando che lo stesso sia nocivo o contraffatto rispetto a quello originario.

2.5. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

È punito, salvo che il fatto non sia previsto come reato da altra disposizione di legge, chiunque *“pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto”*.

La condotta incriminatrice ha ad oggetto l'immissione sul mercato di opere dell'ingegno o beni industriali i cui segni distintivi siano stati contraffatti e, come tali, idonei ad indurre in errore il diretto consumatore dei prodotti in oggetto.

L'inciso *“mette altrimenti in circolazione”* deve intendersi riferito a qualsiasi condotta finalizzata a mettere il prodotto con segni mendaci a disposizione del pubblico.

2.6. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La condotta penalmente rilevante attiene alla fabbricazione di prodotti sottoposti a proprietà industriale o in violazione della stessa, sul presupposto che l'agente sia a conoscenza della sussistenza del titolo di esclusiva.

È punito, altresì, l'utilizzo di detti beni o la loro realizzazione all'interno di un processo industriale.

Il delitto in esame, con riferimento al momento consumativo, presuppone che la condotta illecita sia posta in essere durante la pendenza del diritto di esclusiva del titolare.

Ove il titolo di proprietà industriale perda efficacia, la condotta dell'agente perderà qualsivoglia connotazione illecita.

2.7. - Trattamento sanzionatorio a carico della Società in caso di realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 25-*bis* 1 del Decreto

Ove venisse accertata la responsabilità dell'Ente per taluno dei reati di cui alla presente Parte Speciale, si applicheranno alla Società le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 517, 517-*ter* c.p. la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-*bis* e 514 c.p. la sanzione pecuniaria fino a 800 quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla superiore lettera b) saranno applicabili altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto¹.

¹ Si rinvia al paragrafo 1.3 della Parte Generale del Modello, dedicato alle sanzioni interdittive a carico dell'Ente conseguenti all'accertamento dell'illecito.

3. – Aree a rischio

Tenuto conto dell'attività svolta da Chimec, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

- la gestione dell'acquisto e/o ricezione di materie prime;
- le procedure afferenti la stipulazione di contratti con i clienti per la somministrazione di beni e servizi, inclusa la gestione dei rapporti predetti durante l'esecuzione delle prestazioni pattuite;
- le attività inerenti alla "letteratura tecnica" (c.d. etichette) dei beni prodotti da Chimec;
- la gestione dei prodotti in uscita dagli stabilimenti a seguito di ordine del cliente;
- le procedure di cessione di prodotti, anche per il tramite di rappresentanti o intermediari, nell'ambito di iniziative promozionali o riconoscimenti a carattere non retributivo, anche sotto forma di omaggi ai dipendenti.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome e per conto di Chimec, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV.

4. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi al Consiglio di Amministrazione di Chimec, in collaborazione con l'OdV.

Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare;
- le procedure adottate dall'Azienda per lo svolgimento dell'attività di ricezione e/o acquisto di materie prime;
- i protocolli previsti per l'esecuzione dei rapporti contrattuali con i fornitori, inclusi quelli adottati per la loro selezione;
- le procedure adottate dall'Azienda per lo svolgimento dell'attività di cessione dei propri prodotti;
- le regole predisposte per l'etichettatura dei prodotti Chimec destinati ad essere messi in commercio;
- le procedure adottate per la gestione dei prodotti in uscita dallo stabilimento e destinati ai clienti.

156

E' fatto espresso divieto a tutti i Destinatari e i collaboratori esterni a Chimec - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di reati contro l'industria e il commercio.

È, altresì, vietato:

- selezionare fornitori in violazione dei protocolli al riguardo adottati dalla Società e, in linea generale, disattendendo criteri di massima oggettività e trasparenza;
- accettare materie prime e/o prodotti che non corrispondano ai criteri di legge e a quelli predisposti da Chimec sotto il profilo della qualità e del rispetto della proprietà industriale;
- alterare, con qualsiasi mezzo, le etichette contenenti la composizione, i principi attivi e la provenienza dei prodotti posti in commercio o impiegati dall'Azienda nei propri stabilimenti o presso i clienti;

- disattendere le regole interne predisposte dalla Società per lo svolgimento delle attività da eseguire nelle aree di rischio elencate nel precedente paragrafo;
- consentire l'uscita dagli stabilimenti di prodotti non conformi ai protocolli adottati dall'Azienda;
- tenere comportamenti tali da turbare il corretto rapporto di concorrenza con i *competitors* di Chimec.

Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate ad integrazione dei principi di comportamento sopra elencati.